

LEGGE 28 marzo 2014, n. 50

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonche' altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. (14G00065)

(GU n.74 del 29-3-2014)

Vigente al: 30-3-2014

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonche' altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 marzo 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28
gennaio 2014, n. 4

L'articolo 1 e' soppresso.

All'articolo 2:

dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014»;

dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro"».

All'articolo 3:

alla rubrica, dopo le parole: «del 17» sono inserite le seguenti: «e 19» e dopo le parole: «29 maggio 2012» sono inserite le seguenti: «e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto,»;

al comma 1, dopo le parole: «del 17» sono inserite le seguenti: «e 19»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 2, alinea:

dopo le parole: «alla data del 17 gennaio 2014» sono inserite le seguenti: «, ovvero del 30 gennaio 2014 per i comuni di cui all'allegato 1-bis,», le parole: «indicati al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati ai commi 1 e 1-bis» e le parole: «31 luglio 2014», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2014»;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis e che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, hanno il diritto di chiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione, fino al 31 dicembre 2014, delle rate dei mutui in essere, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non

inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data»;

al comma 4:

al primo periodo, la parola: «Albereto» e' sostituita dalla seguente: «Albareto», dopo le parole: «La Rocca e Navicello,» sono inserite le seguenti: «nonche' per i territori dei comuni di cui all'allegato 1-bis al presente decreto, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nel termine di cui al comma 1-bis del presente articolo,», dopo le parole: «l'inagibilita'» sono inserite le seguenti: «, anche temporanea,» e le parole: «, verificata dall'autorita' comunale» sono sostituite dalle seguenti: «o dei terreni agricoli»;

al secondo periodo, dopo le parole: «L'autorita' comunale» sono inserite le seguenti: «, verificato il nesso di causalita' tra l'evento e la dichiarazione del contribuente,»;

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4. Nel caso di scostamenti rispetto alla spesa a tal fine autorizzata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, alinea, i Commissari delegati allo stato di emergenza provvedono al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme necessarie alla compensazione dei relativi maggiori oneri risultanti dall'attivita' di monitoraggio mediante l'utilizzo delle risorse disponibili nelle contabilita' speciali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati»;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: «dall'evento alluvionale» sono sostituite dalle seguenti: «dagli eventi alluvionali»;

al secondo periodo, le parole: «Il Presidente della Regione Emilia-Romagna o un suo delegato definisce» sono sostituite dalle seguenti: «I Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati definiscono» e le parole: «si avvale dell'Agenzia Regionale di Prevenzione e l'Ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «si avvalgono delle rispettive Agenzie regionali per la protezione ambientale»;

al terzo periodo, le parole: «il Presidente della Regione Emilia Romagna o un suo delegato dispone» sono sostituite dalle seguenti: «i Presidenti delle regioni interessate o i loro delegati dispongono»;

al comma 7, le parole: «dell'O.P.C.M. n. 3536/2003» sono sostituite dalle seguenti: «dell'O.P.C.M. n. 3536/2006».

Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

«Art. 3-bis. (Proroga biennale del termine di restituzione per i finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012). - 1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonche' ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del comma 2 del presente articolo, puo' essere differita, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a due anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla

durata massima originariamente prevista. La società Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.

2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta nell'ambito del piano di ammortamento dei finanziamenti rimodulato ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di due anni di cui al comma 1 è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale».

All'articolo 4, comma 1:

1° alinea è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 9 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, si provvede:»;

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;».

Dopo l'allegato 1 è aggiunto il seguente:

«Allegato 1-bis (Articolo 3, comma 1-bis)

+-----+
| Eventi atmosferici nella regione Veneto |

dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014	
Elenco dei comuni	
PROVINCIA	Comune
BL	Agordo
BL	Alano di Piave
BL	Alleghe
BL	Auronzo di Cadore
BL	Belluno
BL	Borca di Cadore
BL	Calalzo di Cadore
BL	Canale d'Agordo
BL	Castellavazzo
BL	Cencenighe Agordino
BL	Chies d'Alpago
BL	Cibiana di Cadore
BL	Colle Santa Lucia
BL	Comelico Superiore
BL	Cortina d'Ampezzo
BL	Danta di Cadore
BL	Domegge di Cadore
BL	Falcade
BL	Farra d'Alpago
BL	Feltre
BL	Forno di Zoldo
BL	Gosaldo
BL	La Valle Agordina
BL	Lamon
BL	Lentiai
BL	Limana
BL	Livinallongo del Col di Lana
BL	Longarone
BL	Lorenzago di Cadore

BL	Lozzo di Cadore	
+	+	+
BL	Mel	
+	+	+
BL	Ospitale di Cadore	
+	+	+
BL	Pedavena	
+	+	+
BL	Perarolo di Cadore	
+	+	+
BL	Pieve d'Alpago	
+	+	+
BL	Pieve di Cadore	
+	+	+
BL	Ponte nelle Alpi	
+	+	+
BL	Puos d'Alpago	
+	+	+
BL	Rivamonte Agordino	
+	+	+
BL	Rocca Pietore	
+	+	+
BL	San Nicolo' di Comelico	
+	+	+
BL	San Pietro di Cadore	
+	+	+
BL	San Tomaso Agordino	
+	+	+
BL	San Vito di Cadore	
+	+	+
BL	Santo Stefano di Cadore	
+	+	+
BL	Sappada	
+	+	+
BL	Selva di Cadore	
+	+	+
BL	Seren del Grappa	
+	+	+
BL	Sovramonte	
+	+	+
BL	Taibon Agordino	
+	+	+
BL	Tambre	
+	+	+
BL	Trichiana	
+	+	+
BL	Vallada Agordina	
+	+	+
BL	Valle di Cadore	
+	+	+
BL	Vigo di Cadore	
+	+	+
BL	Vodo di Cadore	
+	+	+
BL	Voltago Agordino	
+	+	+
BL	Zoldo Alto	
+	+	+
BL	Zoppe' di Cadore	
+	+	+
PD	Abano Terme	
+	+	+
PD	Agna	
+	+	+

PD	Anguillara Veneta	
+-----+		
PD	Arquà' Petrarca	
+-----+		
PD	Baone	
+-----+		
PD	Barbona	
+-----+		
PD	Battaglia Terme	
+-----+		
PD	Boara Pisani	
+-----+		
PD	Bovolenta	
+-----+		
PD	Cadoneghe	
+-----+		
PD	Campodarsego	
+-----+		
PD	Carmignano di Brenta	
+-----+		
PD	Casale di Scodosia	
+-----+		
PD	Cervarese Santa Croce	
+-----+		
PD	Cinto Euganeo	
+-----+		
PD	Cittadella	
+-----+		
PD	Codevigo	
+-----+		
PD	Este	
+-----+		
PD	Fontaniva	
+-----+		
PD	Galzignano Terme	
+-----+		
PD	Gazzo	
+-----+		
PD	Grantorto	
+-----+		
PD	Granze	
+-----+		
PD	Limena	
+-----+		
PD	Lozzo Atestino	
+-----+		
PD	Maserà' di Padova	
+-----+		
PD	Masi	
+-----+		
PD	Megliadino San Fidenzio	
+-----+		
PD	Megliadino San Vitale	
+-----+		
PD	Merlara	
+-----+		
PD	Monselice	
+-----+		
PD	Montagnana	
+-----+		
PD	Montegrotto Terme	
+-----+		
PD	Padova	
+-----+		

PD	Pernumia	
+-----+	+-----+	+-----+
PD	Piacenza d'Adige	
+-----+	+-----+	+-----+
PD	Piazzola sul Brenta	
+-----+	+-----+	+-----+
PD	Ponso	
+-----+	+-----+	+-----+
PD	Pontelongo	
+-----+	+-----+	+-----+
PD	Pozzonovo	
+-----+	+-----+	+-----+
PD	Rovolon	
+-----+	+-----+	+-----+
PD	Rubano	
+-----+	+-----+	+-----+
PD	Saccolongo	
+-----+	+-----+	+-----+
PD	San Giorgio delle Pertiche	
+-----+	+-----+	+-----+
PD	San Martino di Lupari	
+-----+	+-----+	+-----+
PD	San Pietro Viminario	
+-----+	+-----+	+-----+
PD	Santa Giustina in Colle	
+-----+	+-----+	+-----+
PD	Santa Margherita d'Adige	
+-----+	+-----+	+-----+
PD	Sant'Urbano	
+-----+	+-----+	+-----+
PD	Selvazzano Dentro	
+-----+	+-----+	+-----+
PD	Teolo	
+-----+	+-----+	+-----+
PD	Tombolo	
+-----+	+-----+	+-----+
PD	Torreglia	
+-----+	+-----+	+-----+
PD	Urbana	
+-----+	+-----+	+-----+
PD	Veggiano	
+-----+	+-----+	+-----+
PD	Vescovana	
+-----+	+-----+	+-----+
PD	Vighizzolo d'Este	
+-----+	+-----+	+-----+
PD	Vigodarzere	
+-----+	+-----+	+-----+
PD	Villa Estense	
+-----+	+-----+	+-----+
PD	Villafranca Padovana	
+-----+	+-----+	+-----+
PD	Vo'	
+-----+	+-----+	+-----+
RO	Adria	
+-----+	+-----+	+-----+
RO	Ariano nel Polesine	
+-----+	+-----+	+-----+
RO	Bagnolo di Po	
+-----+	+-----+	+-----+
RO	Bergantino	
+-----+	+-----+	+-----+
RO	Castelvuglielmo	
+-----+	+-----+	+-----+

RO	Ceregnano	
+-----+	+-----+	+-----+
RO	Corbola	
+-----+	+-----+	+-----+
RO	Ficarolo	
+-----+	+-----+	+-----+
RO	Gavello	
+-----+	+-----+	+-----+
RO	Giacciano con Baruchella	
+-----+	+-----+	+-----+
RO	Loreo	
+-----+	+-----+	+-----+
RO	Melara	
+-----+	+-----+	+-----+
RO	Porto Tolle	
+-----+	+-----+	+-----+
RO	Rosolina	
+-----+	+-----+	+-----+
RO	San Bellino	
+-----+	+-----+	+-----+
RO	Stienta	
+-----+	+-----+	+-----+
RO	Taglio di Po	
+-----+	+-----+	+-----+
RO	Trecenta	
+-----+	+-----+	+-----+
TV	Arcade	
+-----+	+-----+	+-----+
TV	Asolo	
+-----+	+-----+	+-----+
TV	Borso del Grappa	
+-----+	+-----+	+-----+
TV	Breda di Piave	
+-----+	+-----+	+-----+
TV	Caerano di San Marco	
+-----+	+-----+	+-----+
TV	Cappella Maggiore	
+-----+	+-----+	+-----+
TV	Carbonera	
+-----+	+-----+	+-----+
TV	Casale sul Sile	
+-----+	+-----+	+-----+
TV	Castelfranco Veneto	
+-----+	+-----+	+-----+
TV	Cavaso del Tomba	
+-----+	+-----+	+-----+
TV	Cessalto	
+-----+	+-----+	+-----+
TV	Cimadolmo	
+-----+	+-----+	+-----+
TV	Cison di Valmarino	
+-----+	+-----+	+-----+
TV	Codogne'	
+-----+	+-----+	+-----+
TV	Colle Umberto	
+-----+	+-----+	+-----+
TV	Conegliano	
+-----+	+-----+	+-----+
TV	Farra di Soligo	
+-----+	+-----+	+-----+
TV	Follina	
+-----+	+-----+	+-----+
TV	Fontanelle	
+-----+	+-----+	+-----+

TV	Fregona	
+-----+		
TV	Godega di Sant'Urbano	
+-----+		
TV	Gorgo al Monticano	
+-----+		
TV	Istrana	
+-----+		
TV	Mansue'	
+-----+		
TV	Mareno di Piave	
+-----+		
TV	Maser	
+-----+		
TV	Maserada sul Piave	
+-----+		
TV	Meduna di Livenza	
+-----+		
TV	Morgano	
+-----+		
TV	Moriago della Battaglia	
+-----+		
TV	Motta di Livenza	
+-----+		
TV	Nervesa della Battaglia	
+-----+		
TV	Oderzo	
+-----+		
TV	Orsago	
+-----+		
TV	Paderno del Grappa	
+-----+		
TV	Paese	
+-----+		
TV	Pieve di Soligo	
+-----+		
TV	Ponzano Veneto	
+-----+		
TV	Portobuffole'	
+-----+		
TV	Possagno	
+-----+		
TV	Preganziol	
+-----+		
TV	Refrontolo	
+-----+		
TV	Resana	
+-----+		
TV	Roncade	
+-----+		
TV	San Fior	
+-----+		
TV	San Pietro di Feletto	
+-----+		
TV	San Polo Di Piave	
+-----+		
TV	San Vendemiano	
+-----+		
TV	San Zanone degli Ezzelini	
+-----+		
TV	Santa Lucia di Piave	
+-----+		
TV	Sarmede	
+-----+		

TV	Sernaglia della Battaglia	
+-----+		
TV	Silea	
+-----+		
TV	Susegana	
+-----+		
TV	Tarzo	
+-----+		
TV	Trevignano	
+-----+		
TV	Valdobbiadene	
+-----+		
TV	Vazzola	
+-----+		
TV	Vidor	
+-----+		
TV	Villorba	
+-----+		
TV	Vittorio Veneto	
+-----+		
TV	Volpago del Montello	
+-----+		
VE	Annone Veneto	
+-----+		
VE	Campolongo Maggiore	
+-----+		
VE	Caorle	
+-----+		
VE	Cavarzere	
+-----+		
VE	Ceggia	
+-----+		
VE	Chioggia	
+-----+		
VE	Cinto Caomaggiore	
+-----+		
VE	Concordia Sagittaria	
+-----+		
VE	Eraclea	
+-----+		
VE	Fossalta di Piave	
+-----+		
VE	Fosso'	
+-----+		
VE	Gruaro	
+-----+		
VE	Jesolo	
+-----+		
VE	Meolo	
+-----+		
VE	Mira	
+-----+		
VE	Musile di Piave	
+-----+		
VE	Portogruaro	
+-----+		
VE	Quarto d'Altino	
+-----+		
VE	Salzano	
+-----+		
VE	San Dona' di Piave	
+-----+		
VE	San Michele al Tagliamento	
+-----+		

VE	Santa Maria di Sala	
+-----+		+-----+
VE	Santo Stino di Livenza	
+-----+		+-----+
VE	Scorze'	
+-----+		+-----+
VE	Torre di Mosto	
+-----+		+-----+
VE	Venezia	
+-----+		+-----+
VI	Agugliaro	
+-----+		+-----+
VI	Albettone	
+-----+		+-----+
VI	Altavilla Vicentina	
+-----+		+-----+
VI	Arcugnano	
+-----+		+-----+
VI	Arzignano	
+-----+		+-----+
VI	Asiago	
+-----+		+-----+
VI	Barbarano Vicentino	
+-----+		+-----+
VI	Bolzano Vicentino	
+-----+		+-----+
VI	Breganze	
+-----+		+-----+
VI	Brendola	
+-----+		+-----+
VI	Brogliano	
+-----+		+-----+
VI	Caldogno	
+-----+		+-----+
VI	Caltrano	
+-----+		+-----+
VI	Calvene	
+-----+		+-----+
VI	Campiglia dei Berici	
+-----+		+-----+
VI	Carre'	
+-----+		+-----+
VI	Castelgomberto	
+-----+		+-----+
VI	Chiampo	
+-----+		+-----+
VI	Cornedo Vicentino	
+-----+		+-----+
VI	Costabissara	
+-----+		+-----+
VI	Creazzo	
+-----+		+-----+
VI	Crespadoro	
+-----+		+-----+
VI	Dueville	
+-----+		+-----+
VI	Enego	
+-----+		+-----+
VI	Fara Vicentino	
+-----+		+-----+
VI	Gambellara	
+-----+		+-----+
VI	Gambugliano	
+-----+		+-----+

VI	Grisignano di Zocco	
+-----+		+-----+
VI	Isola Vicentina	
+-----+		+-----+
VI	Longare	
+-----+		+-----+
VI	Lonigo	
+-----+		+-----+
VI	Lusiana	
+-----+		+-----+
VI	Malo	
+-----+		+-----+
VI	Marostica	
+-----+		+-----+
VI	Mason Vicentino	
+-----+		+-----+
VI	Molvena	
+-----+		+-----+
VI	Monte di Malo	
+-----+		+-----+
VI	Montebello Vicentino	
+-----+		+-----+
VI	Montecchio Maggiore	
+-----+		+-----+
VI	Montegalda	
+-----+		+-----+
VI	Montegaldella	
+-----+		+-----+
VI	Monteviale	
+-----+		+-----+
VI	Montorso Vicentino	
+-----+		+-----+
VI	Mossano	
+-----+		+-----+
VI	Nanto	
+-----+		+-----+
VI	Nogarole Vicentino	
+-----+		+-----+
VI	Noventa Vicentina	
+-----+		+-----+
VI	Orgiano	
+-----+		+-----+
VI	Pianezze	
+-----+		+-----+
VI	Posina	
+-----+		+-----+
VI	Pozzoleone	
+-----+		+-----+
VI	Quinto Vicentino	
+-----+		+-----+
VI	Romano d'Ezzelino	
+-----+		+-----+
VI	Salcedo	
+-----+		+-----+
VI	San Vito di Leguzzano	
+-----+		+-----+
VI	Sandrigo	
+-----+		+-----+
VI	Sarcedo	
+-----+		+-----+
VI	Sarego	
+-----+		+-----+
VI	Sossano	
+-----+		+-----+

VI	Sovizzo	
+-----+		
VI	Torrebelvicino	
+-----+		
VI	Torri di Quartesolo	
+-----+		
VI	Trissino	
+-----+		
VI	Valli del Pasubio	
+-----+		
VI	Vicenza	
+-----+		
VI	Villaga	
+-----+		
VI	Villaverla	
+-----+		
VR	Angiari	
+-----+		
VR	Arcole	
+-----+		
VR	Badia Calavena	
+-----+		
VR	Bevilacqua	
+-----+		
VR	Brentino Belluno	
+-----+		
VR	Brenzona	
+-----+		
VR	Caprino Veronese	
+-----+		
VR	Castagnaro	
+-----+		
VR	Castel d'Azzano	
+-----+		
VR	Cazzano di Tramigna	
+-----+		
VR	Cologna Veneta	
+-----+		
VR	Fumane	
+-----+		
VR	Gazzo Veronese	
+-----+		
VR	Grezzana	
+-----+		
VR	Isola Rizza	
+-----+		
VR	Minerbe	
+-----+		
VR	Montecchia di Crosara	
+-----+		
VR	Negrar	
+-----+		
VR	Nogara	
+-----+		
VR	Povegliano Veronese	
+-----+		
VR	Ronca'	
+-----+		
VR	Roverchiara	
+-----+		
VR	Rovere' Veronese	
+-----+		
VR	San Giovanni Ilarione	
+-----+		

VR	San Martino Buon Albergo	
+-----+	+-----+	+-----+
VR	San Mauro di Saline	
+-----+	+-----+	+-----+
VR	San Pietro di Morubio	
+-----+	+-----+	+-----+
VR	Soave	
+-----+	+-----+	+-----+
VR	Terrazzo	
+-----+	+-----+	+-----+
VR	Tregnago	
+-----+	+-----+	+-----+
VR	Valeggio sul Mincio	
+-----+	+-----+	+-----+
VR	Velo Veronese	
+-----+	+-----+	+-----+
VR	Vestenanova	
+-----+	+-----+	+-----+
VR	Villafranca di Verona	
+-----+	+-----+	+-----+
VR	Zimella	
+-----+	+-----+	+-----+

».

Al titolo:

e parole: «urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni» sono soppresse.